



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 21 del 29-07-2021

Adunanza Straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21:15** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Montemurro Francesco, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **10** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Pandini Enrico
Bertelli Raffaele
Vezzali Raffaella

il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Grassi Francesco	Presente
Trombin Elisa	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Milani Renato	Presente	Dellacecca Gabriella	Assente
Pandini Enrico	Presente	Ferro Giovanni	Assente
Tuffanelli Elena	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Bini Alessandro	Presente	Turra Sonia	Presente
Casetto Luisa	Assente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

VOTANTI:

Mancinelli Enrico

P

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione n. 9 del 30.03.2021 il Consiglio Comunale, ha approvato, ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023;
- Con deliberazione n. 10 del 30.03.2021 il Consiglio Comunale, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2021-2023 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 30 del 8.04.2021 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - (PEG) per il periodo 2021/2023;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTE le successive Deliberazioni di variazione al Bilancio di previsione finanziario e al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

DATO ATTO che le annualità 2020 e 2021 sono caratterizzate dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

CONSIDERATO che nel corso del 2021, così come avvenuto nel 2020, sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi che hanno attribuito risorse agli enti locali al fine di contribuire al mantenimento degli equilibri di bilancio sotto forma di:

- contributi compensativi per la perdita di gettito a seguito dell'esenzione e/o agevolazioni disposti per alcune fattispecie imponibili (IMU, TARI, CUP ecc);
- contributi compensativi per la perdita di gettito naturale di alcuni tributi (imposta di soggiorno, ecc);
- il fondo per garantire le funzioni degli Enti locali;
- contributi specifici per il finanziamento di determinate spese;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che con nota prot. 5817 del 01/07/2021, agli atti il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che nelle note di riscontro da parte dei vari Settori è stato evidenziato un debito fuori bilancio da parte del Settore Tecnico, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili (Allegato 6);

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con le note di cui all'allegato 6), l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale *“Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i*

due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;

RICHIAMATO l'art. 109 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;

DATO ATTO che il medesimo art. 109 del D.L. 18/2020 disciplina la possibilità, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, di utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

CONSIDERATO che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

VISTA pertanto l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrare l'importo;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicata una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020;

ACCERTATO che il Comune di Jolanda di Savoia può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL,

VERIFICATO inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:

All. 1) Relazione tecnico-finanziaria;

All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza e cassa;
All. 3) Riepilogo variazione
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;
All. 5) Equilibrio completo.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€. 6.261.758,37	9.057.237,95	8.806.893,64
Esercizio 2022	5.664.253,89		
Esercizio 2023	5.609.253,89		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 6594 del 29/07/2021 (All. 7);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI 8 favorevoli 2 contrari, 0 astenuti.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Relazione tecnico-finanziaria;
All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza e cassa;
All. 3) Riepilogo variazione
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;
All. 5) Equilibrio completo.

2) DI DARE ATTO che sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi (Allegato 6) che con la delibera consiliare n.20 del 29/07/2021 si è già provveduto al riconoscimento e al finanziamento degli stessi;

3) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

4) **DI DARE ATTO**, altresì, che con la presente variazione vengono variati tutti gli strumenti di programmazione finanziaria, già approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, richiesti dalla normativa vigente, in particolare il DUP 2021/2023;

5) **DI DARE ATTO** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

6) **DI DARE ATTO** che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

7) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€. 6.261.758,37	9.057.237,95	8.806.893,64
Esercizio 2022	5.664.253,89		
Esercizio 2023	5.609.253,89		

8) **DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n.6594 del 29/07/2021 (All. 7);

9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI n. 8 favorevoli n. 2 contrari, essendo n.10 Consiglieri presenti di cui votanti 10 e n. 0 astenuti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Montemurro Francesco

Proposta N. 21
MESSO E ALBO PRETORIO

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26-07-2021

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26-07-2021

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)